

Comune di Arzergrande

Provincia di Padova

---ooOoo---

Regolamento per la **REALIZZAZIONE di INTERVENTI** **e PRESTAZIONI di SERVIZI** **in CAMPO SOCIALE**

(I.S.E. ed I.S.E.E.)

Determinazione della misura e dei costi in relazione
alla situazione economica dei richiedenti
le prestazioni sociali agevolate

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23/06/2005 con atto n. 45 ;
 - 2) E' stato pubblicato all'Albo pretorio dal 16/07/2005 al 31/07/2005
 - 3) E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 20/08/2005 al 04/09/2005
- Nr. 244 RP

INDICE

CAPO I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 1 - Funzioni del Comune in campo sociale	4
Art. 2 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 3 - Interventi e prestazioni	4
Art. 4 - Servizi socio-educativi	4
CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	5
Art. 5 - Criteri per la determinazione della situazione economica	5
Art. 6 - Definizione di reddito	5
Art. 7 - Definizione di patrimonio	5
Art. 8 - Indicatore Situazione Economica (I.S.E.)	5
Art. 9 - Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)	5
CAPO III - CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA'	6
Art.10 - Campo di intervento. Principi generali	6
Art. 11 - Servizi disciplinati	6
Art. 12 - Disponibilità dei servizi	6
Art. 13 - Diritto alle prestazioni	6
Art. 14 - Criteri di accesso	6
Art. 15 - Priorità di accesso al servizi e alle prestazioni sociali	7
Art. 16 - Parametri di valutazione	7
Art.17 - Finalita'	7
Art.18 - Obiettivi	7
Art.19 - Destinatari eccezionali	8
Art.20 - Tipologie di intervento	8
Art.21 - Modalità di presentazione della richiesta	9
Art.22 - Motivi di esclusione	10
Art.23 - Ricorso	10
Art.24 - Controlli	10
Art.25 - Azione di rivalsa per sussidi indebiti	10
Art. 26 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti	11
CAPO IV - ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO PASTI, SERVIZIO LAVANDERIA, SERVIZIO DI TRASPORTO, SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO	11
Art. 27 - Finalita'	11
Art. 28 - Obiettivi	11
Art.29 - Destinatari	12
ART.30 - Il personale in servizio	12
ART. 31 - Il servizio di assistenza domiciliare	12
ART.32 - Tipologia delle prestazioni del SAD	12
ART.33 - Criteri e modalità di ammissione al SAD	13
ART. 34 - Verifiche	13
ART. 35 - Motivi di non ammissione al SAD	14
ART.36 - Sostegno alle famiglie che assistono a domicilio propri famigliari non autosufficienti	14
ART.37 - Il servizio pasti a domicilio	14
ART. 38 - Il servizio trasporto	14
ART. 39 - Il servizio di lavanderia	14

ART.40 - Il servizio di telesoccorso e telecontrollo	14
ART 41 – Partecipazione al costo del servizio	15
Art.42 - Motivi di esclusione	15
Art.43 – Ricorso	15
Art.44 – Controlli	15
Art. 45 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti	16
Art. 46 - Il Servizio di Assistenza Domiciliare integrata	16
CAPO V - INSERIMENTI IN STRUTTURA	16
Art. 47 - Inserimento anziani in strutture protette - Definizione	16
Art. 48 - Finalità	17
Art. 49 - Domanda ed istruttoria	17
Art. 50 - Retta a carico dell'anziano	17
Art. 51 - Recupero del credito	17
Art. 52 - Concorso dei parenti obbligati	18
Art. 53 - Ammissione a beneficio	18
Art. 54 - Onere della spesa per ricoveri in strutture residenziali	18
Art. 55 - Requisiti delle strutture residenziali	18
CAPO VI - MINIALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	18
Art.56 – Assegnazione di minialloggi di proprietà comunale	19
CAPO VII – BORSE DI STUDIO TONIOLO	19
Art. 57 – Assegnazione delle Borse di Studio Toniolo	19
CAPO VIII – ULTERIORI DISPOSIZIONI	19
Art. 58 – Costo dei servizi	19
Art. 59 – Agevolazioni tariffarie	19
Art. 60 - Determinazione delle tariffe	19
Art. 61 – Vincoli	19
Art. 62 - Documentazione dell'I.S.E.	19
Art. 63 - Composizione nucleo familiare	19
Art. 64 - Utilizzo dei dati personali	20

CAPO I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Funzioni del Comune in campo sociale

1. Ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 06 e del D.P.R. 30 maggio 2001 il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.
2. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Arzergrande esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica e di realizzazione del sistema integrato di interventi di servizio sociale, attribuiti ai Comuni con gli artt. 22-23-25 dei D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; con l'art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; con l'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione; per evitare l'istituzionalizzazione di soggetti deboli ove possibile, per la ricerca di collaborazione a più livelli e su più ambiti, per la diffusione del benessere dei cittadini di Arzergrande.

2. Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, e al D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

Art. 3 - Interventi e prestazioni

1. Ogni cittadino ha il diritto di accedere ai servizi e alle prestazioni esposti nei seguenti articoli con trasparenza e chiarezza, allo scopo di disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, e compatibilmente con le risorse economiche disponibili.
2. Il Comune di Arzergrande si prefigge di attivare:
 - a) interventi di natura economica;
 - b) un servizio di assistenza domiciliare;
 - c) una integrazione della retta di ricovero per anziani;
 - d) l'inserimento lavorativo in ambiente protetto in collaborazione con l'Azienda Ulss14;
 - e) sistemazione in alloggi di emergenza;
 - f) interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema;
 - g) interventi di sostegno per minori in situazioni di disagio;
 - h) prestazioni integrate di tipo socio educativo e ludico- ricreative per minori ed anziani;
 - i) attività per l'inserimento degli immigrati;
 - j) istituire e gestire le Borse di Studio Toniolo.

Art. 4 - Servizi socio-educativi

1. Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati nei seguenti articoli, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- soggiorni estivi (marini e montani) per alunni delle scuole elementari;

- soggiorni estivi (marini e montani) per anziani.

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 5 - Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dai commi 2 e 3 del D.Lgs.3 maggio 2000, n. 130 e dei D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.
2. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando: il reddito e il patrimonio.
3. Qualora il soggetto richiedente appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a	Numero dei componenti	Parametro
1		1,00
2		1,57
3		2,04
4		2,46
5		2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

4. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 6 - Definizione di reddito

1. Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Art. 7 - Definizione di patrimonio

1. Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Art. 8 - Indicatore Situazione Economica (I.S.E.)

1. L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 6 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 9 - Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

1. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica

composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 "Scala di Equivalenza" del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

CAPO III - CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA'

Art.10 - Campo di intervento. Principi generali

1. Il Comune con il presente regolamento stabilisce i requisiti per l'accesso alle prestazioni di tipo economico - assistenziale al fine di:
 - a. tutelare e sostenere il nucleo familiare o la singola persona attraverso l'attuazione di un programma generale finalizzato a rimuovere le cause del disagio familiare o personale e la permanenza nel nucleo familiare;
 - b. promuovere l'uniformità e l'equità degli interventi mediante l'adozione del parametro Isee che prende in considerazione non solo il reddito della persona o del nucleo familiare di stabile convivenza, ma anche il patrimonio mobiliare ed immobiliare e la situazione sociale (numero di membri del nucleo familiare, presenza o meno di disabili, anziani non autosufficienti, minori).
2. Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio- assistenziale disciplinati dal presente regolamento sono coordinati con le misure ed i criteri previsti agli artt. 22 comma 2°, 23 e 24 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali L. 8 novembre 2000 n.328.
3. Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento sono applicate le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come determinato dai decreti legislativi 31.03.1998 n.109 e 03.05.2000 n.130, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modificazione ed integrazione alle precitate norme.
4. Sono altresì tenuti in debito conto per l'accollo degli oneri assistenziali i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

Art. 11 - Servizi disciplinati

1. Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, disciplina:
 - a. la tipologia degli interventi economici, dei servizi e delle prestazioni sociali;
 - b. i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
 - c. le modalità di concorso degli utenti al costo dei servizi.

Art. 12 - Disponibilità dei servizi

1. I servizi sociali del Comune sono messi a disposizione dei cittadini che versino in stato di bisogno e che ne richiedono l'accesso, avendo i requisiti per poterne beneficiare, nella misura fissata dalle disponibilità di bilancio.

Art. 13 - Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali erogati dai Comuni, i cittadini residenti nel Comune di Arzergrande minori, adulti e anziani, italiani, con cittadinanza in uno dei paesi europei o extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 11 del T.U. 25 luglio 1998, n. 286 e della L.30 luglio 2002 n. 189 ("Legge Bossi-Fini"), che per cause di ordine fisico, psichico o sociale, si trovino in situazioni di emarginazione, svantaggio e debolezza sociale, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale e ideologico- religioso.

Art. 14 - Criteri di accesso

1. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggior fragilità debbono essere messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti, oltre che eventualmente a misure e servizi specificatamente indicati.
2. Dovranno altresì essere messi a punto strumenti adeguati di informazione.
3. Le persone e le famiglie devono essere chiamate a concorrere al costo dei servizi universali in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità.

Art. 15 - Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

1. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge del 8/11/2000 n. 328.

Art. 16 - Parametri di valutazione

1. Le specificità delle condizioni indicate all'art. 15 saranno graduate secondo parametri di valutazione che dovranno essere fissati dall'amministrazione comunale, nella misura fissata dalle disponibilità di bilancio aggiornati di anno in anno, in modo da determinare una scala di priorità per ogni singola situazione.
2. I parametri saranno definiti sulla base dei criteri generali previsti anche dal piano regionale e dal piano di zona.
3. Dovrà tener conto inoltre dell'Isee e del reddito della famiglia per valutare la possibilità della famiglia di rispondere autonomamente al proprio stato di necessità.

Art.17 - Finalità

1. Il Comune di Arzergrande, nell'esercizio delle funzioni di competenza in materia di assistenza sociale e di servizi sociali, con il presente regolamento si propone di individuare criteri oggettivi di riferimento per erogare interventi economici, che
 - a. consentano un corretto e chiaro rapporto tra i cittadini utenti e l'Istituzione,
 - b. favoriscano l'equità e l'universalità degli interventi sulla base della risposta al bisogno reale,
 - c. favoriscano l'equità e l'universalità degli interventi sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, e sugli oneri assistenziali regionali e statali,
 - d. riduce la discrezionalità degli interventi ,
 - e. rimuovano le cause di povertà del singolo cittadino e della comunità.

Art.18 – Obiettivi

Gli obiettivi degli interventi assistenziali di natura economica sono:

- a. tutelare e sostenere il nucleo familiare o la singola persona attraverso l'attuazione di un programma generale finalizzato a rimuovere le cause del disagio familiare o personale, che impediscono un livello minimo di sussistenza;
- b. garantire l'autonomia di vita nel proprio ambiente familiare e sociale alle persone che non riescono a provvedervi da sole;
- c. creare risposte alternative all'istituzionalizzazione o all'intervento economico assistenziale, con servizi nei quali le persone disagiate sono protagonisti;
- d. incentivare l'autodeterminazione di ogni singolo soggetto;
- e. evitare risposte ed interventi meramente assistenziali;

- f. intervenire evitando di instaurare situazioni di dipendenza dall'assistenza pubblica;
- g. elaborare interventi con carattere di equità;
- h. attivare reti nuove ed incentivare quelle già esistenti attorno alla persona e con le associazioni di volontariato;
- i. incentivare la collaborazione e l'integrazione tra servizi socio sanitari del territorio.

Art.19 - Destinatari eccezionali

1. Possono usufruire di interventi di natura economica, secondo le modalità ed i limiti indicati nel presente regolamento, oltre alle persone indicate all'art.12-13-15 anche le persone non residenti e di passaggio che debbano raggiungere la propria residenza, qualora sussistano motivi di urgenza improrogabile, con riserva di rivalsa ai Comuni di residenza tenuti ad intervenire.

Art.20 - Tipologie di intervento

1. Le tipologie degli interventi economici assistenziali sono:

a) Minimo vitale

Come minimo vitale si deve intendere quel livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari, sia di carattere psico- fisico che sociale; ovvero si tratta di un limite di reddito ritenuto indispensabile per assicurare le principali esigenze del vivere. Il Comune assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo determinato, ed in seguito modificabile, con deliberazione della Giunta Comunale, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat relativo al costo della vita.

b) Reddito minimo di inserimento

Contributi con un preciso progetto di inserimento sociale/lavorativo (D.Lgs 18 giugno 1998 n. 237 e successive modifiche ed integrazioni) finalizzata all'integrazione sociale, all'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso programmi personalizzati e da trasferimenti monetari integrativi del reddito con impegni chiari da parte della persona che lo richiede, formalizzato eventualmente con la sottoscrizione di un contratto.

c) Straordinari:

Interventi economici erogati quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio- economico del nucleo o della persona sola; sono interventi finalizzati alla soddisfazione di bisogni atipici che determinano situazioni di disagio o di emergenza individuabile e non superabili per mancanza di risorse economiche, personali e sociali e familiari, senza l'intervento pubblico totale o parziale.

Potrà essere erogato per spese relative al riscaldamento, al miglioramento delle condizioni ambientali, per farmaci non mutuabili, per spese inerenti cure costose prolungate, non coperte in tutto o in parte da altri enti o dall'Ulss, o altre spese derivanti da bisogni di carattere eccezionale e contingente. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato.

Il contributo è a titolo di rimborso, su presentazione quindi di ricevute inerenti alle spese effettivamente sostenute, può avere forma continuativa o di una tantum per un totale annuo deciso con Delibera di Giunta Comunale.

d) interventi economici in casi particolari di immediata necessità

Qualora l'assistenza economica riguardi cittadini residenti nel Comune, che si trovino in urgente stato di bisogno che possono determinare eventi dannosi, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Sindaco sulla base di una valutazione contingente del bisogno; la domanda di

intervento viene presentato dall'interessato su di un apposito modulo, il servizio sociale comunale provvederà ad elaborare l'intervento assistenziale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dagli accertamenti dei requisiti economici di cui all'art. 5 e segg. del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale,

la consistenza totale massima per il presente contributo è decisa con Delibera di Giunta Comunale.

Il discarico da parte della Giunta Comunale delle somme relative al contributo economico disposto dal Sindaco, avverrà cumulativamente nel mese successivo a quello della liquidazione del contributo.

e) Sostegno per inserimenti lavorativi

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle fasce più emarginate, che non siano già inserite in un qualche progetto di inserimento lavorativo di altri servizi, senza reddito fisso e disoccupate (ex tossicodipendenti in fase di recupero, nomadi...) potranno essere erogati, su proposta del servizio sociale comunale, contributi per agevolare l'impegno presso le imprese locali per un importo massimo annuo e per una durata da stabilirsi con atto di Giunta Comunale.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e la dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

f) prestito sull'onore

In alternativa a contributi assistenziali in denaro, il comune può concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito, per far fronte a tutte quelle situazioni che non possono accedere ai prestiti sull'onore regolamentati con atto di Giunta della Regione Veneto, perché non presentano i requisiti contemplati da questo.

I limiti Isee per accedere al prestito sull'onore sono definiti con atto di Giunta Comunale.

Art.21 - Modalità di presentazione della richiesta

1. Il procedimento di ammissione all'erogazione di contributi economici ha inizio con un colloquio con l'assistente sociale, su domanda dell'interessato oppure d'ufficio, su segnalazione di organismi di volontariato, di altri servizi pubblici o privati cittadini, che abbiano avuto notizia dell'esistenza di persone bisognose di assistenza.

2. La persona interessata è tenuta a presentare la richiesta di contributo economico in apposito modulo, indirizzata al Sindaco del Comune di Arzergrande, allegando:

- a. Dichiarazione Sostitutiva Unica
- b. spese mediche
- c. certificato di disoccupazione
- d. certificato di invalidità
- e. altro documento attestante la situazione precaria che sta vivendo o ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

3. Qualora il richiedente si trovi nell'impossibilità di riscuotere eventuali provvidenze economiche, deve indicare, nella domanda, la persona appositamente delegata.

4. Il richiedente dovrà dichiarare, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentono l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Art.22 - Motivi di esclusione

1. Sono esclusi dai benefici assistenziali:

- a. coloro che rifiutano le soluzioni proposte come alternativa al contributo economico,
- b. le persone che abbiano la proprietà di beni immobili, esclusa la prima casa di proprietà, tenuto conto delle possibili utilizzazioni o destinazioni,
- c. le persone che abbiano parenti tenute agli alimenti e che di fatto vi provvedano,
- d. coloro che non producono la documentazione richiesta dall'Ufficio,
- e. coloro i quali, successivamente alla verifica effettuata con la visita domiciliare e con eventuali apposite indagini condotte con l'ausilio del personale di Polizia Municipale, hanno un tenore di vita in contrasto con lo stato di bisogno dichiarato nella domanda di contributo economico.

Art.23 – Ricorso

1. In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente può presentare ricorso entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione relativa all'esito della domanda, mediante apposito modulo, per chiedere alla Giunta Comunale di revisionare la propria richiesta.

Art.24 – Controlli

1. L'Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'INPS e il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli rispetto a quanto dichiarato dal richiedente per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D. Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.
3. Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
4. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile e a sospendere e/o revocare ed, eventualmente, recuperare i benefici concessi.

Art.25 - Azione di rivalsa per sussidi indebiti

1. I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di cui all'art. 496 del Codice Penale.
2. Vanno inoltre rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economiche al momento dell'erogazione dei contributi, dovessero successivamente entrare in possesso di adeguati mezzi economici. Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 26 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune potrà comunque attivarsi, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
4. Qualora i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, dovrà provvedersi alla segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria.
5. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato nel momento di primo intervento e fino alla decisione del Giudice o dell'assunzione dell'impegno da parte dei parenti.

CAPO IV - ASSISTENZA DOMICILIARE SERVIZIO PASTI, SERVIZIO LAVANDERIA, SERVIZIO DI TRASPORTO, SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO

Art. 27 - Finalità

1. Il Comune di Arzergrande, nell'esercizio delle funzioni di competenza in materia di assistenza sociale e di servizi sociali, con il presente regolamento si propone di individuare criteri oggettivi di riferimento per erogare servizi di assistenza domiciliare, che
 - a. consentano un corretto e chiaro rapporto tra i cittadini utenti e l'Istituzione,
 - b. favoriscano l'equità e l'universalità degli interventi sulla base della risposta al bisogno reale,
 - c. favoriscano l'equità e l'universalità degli interventi sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, e sugli oneri assistenziali regionali e statali,
 - d. riducano la discrezionalità degli interventi,
 - e. rimuovano le cause di povertà del singolo cittadino e della comunità,
 - f. sostengano politiche di contrasto ai processi di emarginazione,
 - g. promuove la domiciliarità attraverso l'assistenza a persone non autosufficienti.
2. Promuovere la solidarietà ed il mutuo aiuto, sollecitando il cittadino e la collettività, mirando alla crescita delle organizzazioni di volontariato.
3. Organizza gli interventi assistenziali nell'ambito dell'ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) secondo l'accordo di programma in corso con l'A.Ulss 14.

Art. 28 - Obiettivi

1. Gli obiettivi del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sono:
 - a) consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a sé stesso, di non contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o di essere in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare; l'aiuto potrà essere anche rivolto al familiare pesantemente coinvolto nell'assistenza ad una persona non autosufficiente, puntando al mantenimento dell'equilibrio familiare;

- b) migliorare le condizioni di vita e relazionali del soggetto non autonomo parzialmente o totalmente;
- c) contrastare processi di decadimento psico - fisico;
- d) promuovere misure alternative al ricovero, evitando ricoveri in istituti od ospedalizzazioni qualora non siano strettamente indispensabili;
- e) favorire le dimissioni da ospedali o istituti;
- f) garantire l'autonomia di vita nel proprio ambiente familiare e sociale alle persone che non riescono a provvedervi da sole;
- g) creare risposte alternative all'intervento economico assistenziale;
- h) intervenire evitando di instaurare situazioni di dipendenza dall'assistenza pubblica;
- i) attivare reti nuove ed incentivare quelle già esistenti attorno alla persona e con le associazioni di volontariato;
- j) incentivare la collaborazione e l'integrazione tra servizi socio sanitari del territorio, al fine di concorrere all'autonomia della persona,
- k) contrastare processi di emarginazione e di isolamento sociale, favorendo la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti.

Art.29 - Destinatari

1. Possono usufruire dei servizi di assistenza domiciliare, i soggetti indicati nell'art.12 del presente regolamento, con particolare attenzione a:

- a) anziani soli o in coppia , non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, senza una adeguata rete familiare o di volontariato che possa garantire loro un'assistenza adeguata;
- b) anziani in nuclei familiari in condizioni sociosanitarie richiedenti un'assistenza particolare, ed in condizioni economiche precarie, con problemi di convivenza con i propri nuclei familiari;
- c) nuclei familiari con difficoltà socio-educative verso i minori o soggetti deboli al loro interno;
- d) coloro che si trovino in stato di malattia od invalidità e che necessitino di un aiuto da parte di professionisti qualificati, persone esterne alla propria famiglia per un periodo più o meno lungo;
- e) persone in attesa di inserimento presso case di riposo o altri istituti e che necessitano di un aiuto qualificato diretto o di un sostegno alla famiglia.

ART.30 - Il personale in servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare è svolto dal personale proprio del Comune, in convenzione o in appalto, al quale è richiesta una preparazione e una formazione specifica, relativa al lavoro da svolgere.

ART. 31 - Il servizio di assistenza domiciliare

1. Il SAD è un servizio alla cui spesa partecipa l'assistito sulla base del proprio indicatore Isee e sulla situazione sociale e familiare che il richiedente il servizio dichiara.

ART.32 - Tipologia delle prestazioni del SAD

1. Le prestazioni del SAD sono relative ad attività di:

- 1- cura della persona: aiuto nel lavarsi e vestirsi, in genere per l'igiene e la cura della persona con esclusione di prestazioni ed interventi di carattere tipicamente infermieristico (prelievi, pulizia ferite, misurazione della pressione, frizioni antidecubito), fisioterapico e medico;

- 2- cura dell'alloggio domestico: governo e pulizia della casa, preparazione e consegna pasti a domicilio prelevati presso ristoranti, mense o centri; la partecipazione alla spesa del servizio sarà definita con atto di Giunta Comunale;
- 3- accompagnamento: aiuto, a causa di limitata deambulazione, per recarsi presso i medici di base e presidi sanitari, per l'accesso ad uffici scolastici, comunali, postali ed in genere uffici pubblici per pratiche urgenti e/o indispensabili;
- 4- socializzazione: interventi finalizzati ad eliminare l'emarginazione sociale e soprattutto tendenti a favorire il contatto e la partecipazione alle iniziative di vita associativa, ricreative e culturali;
- 5- educazione socio sanitaria: durante lo svolgimento del proprio lavoro le assistenti domiciliari danno agli assistiti o ai familiari quelle informazioni fondamentali di educazione sociosanitaria che vanno dall'igiene, all'alimentazione, interventi di primo soccorso e di assistenza.

2. Si precisa che alcune prestazioni di cui sopra potranno continuare per un periodo di tempo determinato, a richiesta dell'utente (specialmente in mancanza di familiari), anche quando l'utente sia accolto presso una struttura (casa di riposo, ospedale).

ART.33 - Criteri e modalità di ammissione al SAD

1. Il servizio di assistenza domiciliare è attivato su segnalazione e richiesta scritta, secondo apposito modulo predisposto dall'ufficio interventi sociali del Comune, redatta dall'interessato, da familiari, parenti e/o conoscenti dello stesso, da medici di base, operatori ospedalieri, da personale appartenente a gruppi od organizzazioni di volontariato, da altri servizi.
2. Alla domanda dovrà essere allegata ogni documentazione /certificazione medico-sanitaria utile per valutare il bisogno socio sanitario e le modalità di azione del servizio, oltre alla dichiarazione sostitutiva unica.
3. L'insieme degli elementi considerati per l'ammissione al servizio sono:
 - a) la situazione sociale: si darà priorità a persone o nuclei familiari che vivono in condizioni di isolamento ed emarginazione;
 - b) la situazione sanitaria: è indispensabile intervenire verso utenti le cui precarie condizioni di salute possono dare avvio ad una serie di ospedalizzazioni e conseguente cronicizzazione, garantendo una attività domiciliare atta a prevenire il più possibile queste possibilità;
 - c) la situazione ambientale: verrà data priorità a chi presenta una situazione ambientale precaria; un ambiente malsano, igienicamente e socialmente pericoloso potrà portare a non attivare il servizio domiciliare, ma un ricovero.
4. Particolari situazioni di soggetti o nuclei familiari che presentino la necessità di una tempestiva attivazione del servizio, seppure non in possesso di documentazione economica necessaria per la determinazione dell'Isee, potranno comunque essere presi in carico; si procederà alla regolarizzazione degli stessi entro 30 giorni.
5. L'erogazione del servizio sarà subordinata alla gravità della situazione evidenziata, tenuto conto anche dell'ordine cronologico delle richieste e delle condizioni economiche dell'utente, assicurando una scala di priorità per le fasce più deboli, che non potrebbero accedere a servizi alternativi privati.

ART. 34 - Verifiche

1. L'adeguatezza del piano individuale di assistenza rispetto al bisogno e al raggiungimento degli obiettivi, verrà verificata settimanalmente durante le riunioni di coordinamento tra le assistenti domiciliari e l'assistente sociale, con colloqui con le persone interessate e visite domiciliari, al fine di adeguare continuamente e prontamente il progetto individuale alle evoluzioni della situazione e dei bisogni.

2. Il programma individualizzato di assistenza domiciliare ha la durata massima di un anno, fatta salva la possibilità di proroga, previa valutazione da parte del servizio sociale del permanere del bisogno.

ART. 35 - Motivi di non ammissione al SAD

1. Non sono ammessi ad usufruire del SAD coloro che rifiutano la proposta formulata secondo il piano di lavoro predisposto in collaborazione con l'Ufficio Interventi Sociali.

ART.36 – Sostegno alle famiglie che assistono a domicilio propri famigliari non autosufficienti

1. In coerenza con la normativa regionale e con il Piano di domiciliarità, il Comune di Arzergrande sostiene le famiglie che scelgono di assistere a domicilio un proprio familiare non autosufficiente, conferendo alla famiglia un contributo economico sulla base di criteri relativi al reddito e al grado di non autosufficienza della persona, decisi con atti di Giunta Comunale.

ART.37 - Il servizio pasti a domicilio

1. Il servizio pasti a domicilio consiste nella consegna a domicilio di pasti (primo, secondo, contorno, pane e frutta) che il personale di assistenza domiciliare recupera dal luogo di preparazione e confezionamento, all'interno di appositi contenitori e porta alle persone che ne hanno fatto richiesta e per le quali si è valutato ne sussista il diritto.

2. La richiesta è presentata in appositi moduli ai quali si allega la dichiarazione sostitutiva unica. Il servizio verrà attivato se la situazione sociale e familiare presenta difficoltà e mancanza di soluzioni alternative all'attivazione del servizio. I limiti di reddito per il calcolo della compartecipazione alla spesa del servizio da parte degli utenti è decisa con atto di Giunta Comunale.

ART. 38 - Il servizio trasporto

1. Il servizio domiciliare consiste anche nel trasporto di utenti dal proprio domicilio ad ambulatori medici per visite sanitarie, per prelievi del sangue, per esami, a terapie, a strutture specialistiche o comunitarie per periodi di residenzialità, a negozi, al mercato.

2. La richiesta è presentata in appositi moduli ai quali si allega la dichiarazione sostitutiva unica. Il servizio verrà attivato se la situazione sociale e familiare presenta difficoltà e mancanza di soluzione alternative all'attivazione del servizio. I limiti di reddito per il calcolo della compartecipazione alla spesa del servizio da parte degli utenti è decisa con atto di Giunta Comunale.

ART. 39 - Il servizio di lavanderia

1. Consiste in lavaggio e stiratura della biancheria personale, con riconsegna ogni due settimane a domicilio.

2. La richiesta è presentata in appositi moduli ai quali si allega la dichiarazione sostitutiva unica. Il servizio verrà attivato se la situazione sociale e familiare presenta difficoltà e mancanza di soluzione alternative all'attivazione del servizio. I limiti di reddito per il calcolo della compartecipazione alla spesa del servizio da parte degli utenti è decisa con atto di Giunta Comunale.

ART.40 - Il servizio di telesoccorso e telecontrollo

1. È un servizio che si rivolge a soggetti a rischio socio- sanitario, con particolare riferimento agli anziani; l'obiettivo del servizio è quello di consentire a detti soggetti di rimanere il più a lungo

possibile presso il proprio domicilio ritardando la loro eventuale istituzionalizzazione, di fornire forme di assistenza quando questi si trovano ormai in situazioni estremamente gravi e si verificano situazioni di emergenza.

2. La domanda per usufruire di detto servizio è presentata in apposito modulo al quale è allegato un certificato del medico e Dichiarazione Sostitutiva unica. La domanda, il consenso al trattamento dei dati personali e il certificato medico sono spediti alla Banca Dati (Ditta Tesan che gestisce la manutenzione e l'attivazione del servizio). Alla lettera d'accompagnamento si aggiunge:

- a) la dicitura “si richiede l’attivazione in deroga alla Legge Regionale n.26 del 04 giugno 1987” se si chiede il servizio per una persona con meno di 60 anni;
- b) oppure la dicitura “si richiede l’attivazione con procedura di urgenza” se la domanda è debitamente accompagnata da un certificato medico che ne attesta la suddetta urgenza.

3. I limiti di reddito per il calcolo della compartecipazione alla spesa del servizio da parte degli utenti è decisa con atto di Giunta Comunale.

ART 41 – Partecipazione al costo del servizio

1. I soggetti che beneficiano del SAD partecipano al costo del servizio nella misura che sarà fissata con apposito atto dalla Giunta Comunale
2. la valutazione della condizione economica, individuata secondo le modalità di cui all'art.5 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è richiesto fino al massimo alla copertura totale del costo del servizio.

Art.42 - Motivi di esclusione

1. Sono esclusi dai benefici assistenziali:
 - a. coloro che rifiutano le soluzioni proposte come alternativa al contributo economico,
 - b. le persone che abbiano la proprietà di beni immobili, esclusa la prima casa di proprietà, tenuto conto delle possibili utilizzazioni o destinazioni,
 - c. le persone che abbiano parenti tenute agli alimenti e che di fatto vi provvedano,
 - d. coloro che non producono, la documentazione richiesta dall'Ufficio,
 - e. coloro i quali, successivamente alla verifica effettuata con la visita domiciliare e con eventuali apposite indagini condotte con l'ausilio del personale di Polizia Municipale, hanno un tenore di vita in contrasto con lo stato di bisogno dichiarato nella richiesta del servizio.

Art.43 – Ricorso

1. In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente può presentare ricorso entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione relativa all'esito della domanda, mediante apposito modulo, per chiedere alla Giunta Comunale di revisionare la propria richiesta.

Art.44 – Controlli

1. L'Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'INPS e il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli rispetto a quanto dichiarato dal richiedente per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

2. Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D. Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.
3. Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
4. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 45 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune potrà comunque attivarsi, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
4. Qualora i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, dovrà provvedersi alla segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria.
5. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato nel momento di primo intervento e fino alla decisione del Giudice o dell'assunzione dell'impegno da parte dei parenti.

Art. 46 - Il Servizio di Assistenza Domiciliare integrata

1. L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio - assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani e disabili non autosufficienti.
2. Quando l'Unità di Valutazione Geriatrica ammetta al servizio l'anziano, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui agli articoli precedenti, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio e secondo l'accordo di programma stipulato tra la conferenza dei sindaci e l'Ulss14.

CAPO V - INSERIMENTI IN STRUTTURA

Art. 47 - Inserimento anziani in strutture protette - Definizione

1. L'inserimento in struttura di un anziano o un disabile viene deciso in Unità Valutativa Multidimensionale, ovvero in una riunione nella quale sono presenti l'assistente sociale del Comune, il responsabile delle UVMD, il medico di base, il geriatra ed eventuali medici specialisti; in UVMD viene deciso un progetto personalizzato per ogni singolo utente, nel quale si valuta come intervenire e in che percentuale i bisogni manifestati dalla persona sono di natura sociale o sanitaria, al fine di dividere la partecipazione alla spesa tra Comune-utente/parenti e A.Ulss secondo il progetto elaborato ed i Livelli Economici d'Assistenza.
2. Per "integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta" si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di

anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 46.

3. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 48 - Finalità

1. Il pagamento della retta o l'integrazione della retta da parte del Comune, pur in presenza di persone obbligate agli alimenti, ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 49 - Domanda ed istruttoria

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli artt. 5 e segg. del presente regolamento, riferita al solo anziano.

2. Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito decisa annualmente con atto di Giunta Comunale del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

3. Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune.

4. Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

5. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

6. In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 50 - Retta a carico dell'anziano

1. L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc. facendo salva una franchigia il cui valore è deciso con atto di giunta Comunale; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Art. 51 - Recupero del credito

1. Qualora la retta, o l'integrazione della retta, dovesse essere sostenuta completamente dal Comune, salvo il caso in cui venisse accertata l'assoluta impossibilità per l'assistito e per gli obbligati di partecipazione alla spesa, gli eventuali beni immobili o mobili registrati di proprietà dell'assistito verranno trasferiti in proprietà al Comune con obbligo per quest'ultimo di mantenimento dell'assistito fino alla sua morte.

2. Qualora, successivamente all'impegno del Comune di sostenere il costo della retta o la sua integrazione, venisse accertata la possibilità di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, od obbligati degli alimenti, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, che possenga beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

3. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune superi un limite deciso con atto di Giunta Comunale;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

4. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 52 - Concorso dei parenti obbligati

1. Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 26 del presente regolamento.

2. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

3. La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 5 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 53 - Ammissione a beneficio

1. L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dalla Giunta Comunale in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal Servizio sociale comunale.

2. In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso per revisione alla stessa Giunta Comunale entro quindici giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

Art. 54 - Onere della spesa per ricoveri in strutture residenziali

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge- 8 novembre 2000, n. 328 il ricovero di inabili presso strutture residenziali poste in Comune diverso da quello di residenza dell'inabile, pone a carico dello stesso Comune di residenza la eventuale spesa per il pagamento della retta di ricovero.

Art. 55 - Requisiti delle strutture residenziali

1. Le strutture residenziali per anziani abili o inabili debbono comunque essere in possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 21 maggio 2001, n. 308.

CAPO VI - MINIALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art.56 – Assegnazione di minialloggi di proprietà comunale

1. Si provvederà all'assegnazione dei minialloggi di proprietà del Comune alle persone, che versano in stato di bisogno, secondo i tempi e le modalità decise dal Regolamento vigente.

CAPO VII – BORSE DI STUDIO TONIOLO

Art. 57 – Assegnazione delle Borse di Studio Toniolo

1. Si provvederà all'assegnazione delle Borse di Studio Toniolo secondo i criteri decisi dal Regolamento vigente.

CAPO VIII – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 58 – Costo dei servizi

1. I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata dall'Amministrazione Comunale sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

Art. 59 – Agevolazioni tariffarie

1. I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) potranno usufruire di sconto sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'I.S.E. ai sensi di legge.

Art. 60 - Determinazione delle tariffe

1. L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti con atto di Giunta Comunale.

Art. 61 – Vincoli

1. Tutti i servizi regolamentati dal presente atto sono vincolati alle disponibilità di bilancio del Comune.

Art. 62 - Documentazione dell'I.S.E.

1. Tutte le domande presentate all'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 che ha modificato il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

2. La dichiarazione unica deve essere conforme al modello di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001.

Art. 63 - Composizione nucleo familiare

1. Per la composizione del nucleo familiare, ai fini della individuazione dell'I.S.E.E., si fa rinvio all'art. 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 che ha modificato il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

2. Ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, l'Amministrazione si riserva di configurare una composizione diversa dal nucleo familiare (sempre estratto nell'ambito dei soggetti indicati dall'articolo 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242) in relazione a particolari prestazioni che verranno specificatamente indicate.

Art. 64 - Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
2. Con l'inoltro dell'istanza da parte del richiedente, verrà richiesto consenso dall'interessato per il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.